

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2081}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **LOSPINOSO SEVERINI**

Presentata il 3 maggio 1973

Modifiche e integrazioni all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'approvazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 si è inteso sostituire gli anacronistici esami di abilitazione con corsi abilitanti ordinari e speciali e trovare forme di reclutamento più rispondenti ad una scuola seria ed impegnata ed al personale docente che in essa deve operare. La legge, pertanto, prevede che ogni anno, successivamente al 30 settembre, coloro che avranno conseguito comunque il titolo di abilitazione e maturati i due anni di servizio nell'anno immediatamente precedente, vengano iscritti in apposite graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate l'anno prima. Essa all'articolo 1, comma primo, prevede altresì la immissione in ruolo di coloro che hanno maturato due anni di servizio alla sua entrata in vigore (2 gennaio 1972) e conseguita l'abilitazione con decreto ministeriale 20 dicembre 1969, evitando un'unica graduatoria con gli abilitandi dei corsi speciali. In proposito non vi è nulla da obiettare. Ciò che non va della legge, è la sperequazione che essa attua fra coloro che hanno maturato due anni di ser-

vizio dal 30 settembre 1972 e conseguita l'abilitazione con decreto ministeriale 20 dicembre 1969 e gli abilitandi dei suddetti corsi speciali, organizzati ai sensi dell'articolo 5, con la formazione di una unica graduatoria ai fini della immissione nei ruoli. Tale fatto ha generato e genera grave malcontento fra gli insegnanti. L'ordinanza ministeriale del 5 marzo 1973 all'articolo 1 (sistemazioni e completamento orario) e all'articolo 3 (trasferimenti) ha invece salvaguardato i diritti acquisiti degli abilitati in precedenza, mettendo a loro disposizione anche i posti occupati dai colleghi che hanno conseguito con i corsi speciali l'abilitazione.

Con la presente proposta intendo sottoporre alla vostra attenzione e considerazione la necessità di salvaguardare i diritti acquisiti dagli insegnanti con due anni di servizio dal 30 settembre 1972, col possesso dell'abilitazione, inserendoli in una graduatoria da utilizzarsi successivamente a quella prevista dal comma primo, articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e prima del comma settimo, articolo 7 della medesima legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo il primo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, inserire il seguente comma:

« Coloro che al 30 settembre 1972, dopo il conseguimento del titolo di studio, abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, artistica e professionale per almeno due anni con la qualifica non inferiore a « buono » sono inclusi, purché in possesso di abilitazione, in graduatorie nazionali permanenti da utilizzarsi, ai fini dell'immissione nei ruoli, dopo che siano espletate le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi delle precedenti leggi e del comma primo del presente articolo e prima che siano espletate le graduatorie compilate ai sensi del comma settimo ».